

N. R.G. 7889/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **7889/2010** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____

e dell'avv. _____ (_____) VIA _____

I N. _____ ed elettivamente domiciliato in V. _____

) presso il difensore avv. _____ ;

- parte attrice -

contro

(C.F. _____), con il patrocinio

dell'avv. _____ e dell'avv. _____ (_____)

RO _____ N. _____ d elettivamente domiciliato in VIA _____

A _____ presso il difensore avv. _____

- parte convenuta -

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni : "1) dichiararsi la nullità, per inosservanza dell'obbligo di forma nell'assicurazione del relativo contratto, del finanziamento concesso dall'istituto convenuto sul conto corrente numero : _____, condannandosi lo stesso _____ alla restituzione mediante pagamento in favore dell'attore quale indebito oggettivo, delle somme ricevute a fronte del predetto finanziamento, ivi compresa la somma di € 97.610,35 ricevuta il 2 maggio 2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di dei pagamenti al saldo; 2) dichiararsi, sempre per inosservanza dell'obbligo di forma nell'assicurazione del relativo contratto, la nullità del rapporto di conto corrente numero _____ intervenuto tra le parti e, per l'effetto, non dovuti gli interessi, le competenze delle spese addebitate dalla banca nel

corso del rapporto, determinare un dossier l'ammontare di dette somme condannandosi

1. alla restituzione mediante pagamento in favore dell'attore della somma che risulterà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della chiusura del conto al pagamento; 3) subordinatamente, dichiararsi illegittimi gli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente : al titolo di interessi ultralegali, principali e anatocistici, ovvero derivante dall'applicazione di valute non conformi alle date dei versamenti e dei prelevamenti, nonché a titolo di commissione e con la causale spese gestione fido e dovuti interessi debitori creditor al tasso previsto dalla legge; determinandosi, quindi, il saldo finale dello stesso conto, anche in assenza di addebiti riconducibili al finanziamento di quella precedente domanda sub 1, condannandosi il . al pagamento del medesimo saldo, oltre interessi legali rivalutazione monetaria dal dì della chiusura del conto al pagamento; 4) con il favore delle spese competenze di causa".

Conclusioni I) : "respingere tutte le domande formate da) nei confronti della Banca i i come in atti rappresentata perché prescritte, pretestuose, infondate in dimostratesi nel fatto che in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari tutti del giudizio, oltre spese generali di studio e vive cpa sugli imponibili come per legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il sig.) (ha dedotto che lo stesso avrebbe aperto in data 16 febbraio 1998 presso la Banca) il conto corrente , in relazione al quale nel 1999 la Banca avrebbe concesso un'apertura di credito per consentire al cliente l'attività di trading; dopo un periodo di saldi attivi, nel marzo 1999 il conto avrebbe iniziato a presentare esposizioni debitorie in relazioni alle quali la Banca avrebbe applicato tassi asseritamente ultralegali a titolo rispettivamente di "entrofido" ed "extrafido", con applicazione inoltre della capitalizzazione ogni trimestre degli interessi passivi e di una quota (pari a lire 30.000) a titolo di "spese gestione fido". In data 13 marzo 2000, il conto avrebbe presentato quindi un saldo negativo di € 209.452,08, successivamente ridotto a lire 174.508.629; a seguito del crollo delle azioni Finmeccanica (precedentemente acquistate per il corrispettivo di lire 351.560.643), la Banca avrebbe imposto il rientro dall'esposizione, proponendo l'accensione di un mutuo di lire 190.000.000 a favore dell'attore e della moglie con iscrizione di garanzia sui beni della di lui madre, mutuo da utilizzare per il ripianamento del saldo debitorio del conto corrente. A seguito della chiusura del conto e della totale estinzione del mutuo, l'attore ha eccepito che il finanzia-

mento originariamente concesso avrebbe dovuto essere considerato nullo in quanto privo della prescritta forma scritta con la conseguenza che *“non sussistendo l’obbligazione restitutoria, non erano dovuti gli importi versati sul c/c che la Banca ha ritenuto ed incassato a saldo del medesimo finanziamento”*; inoltre, anche il conto corrente avrebbe dovuto essere considerato del tutto nullo per inosservanza della forma scritta richiesta a pena di nullità, con conseguente restituzione delle somme. Inoltre, l’attore ha invocato anche la nullità delle pattuizioni relative alla pratica anatocistica, della commissione di massimo scoperto e degli interessi relativi al contratto di conto corrente in quanto per la loro determinazione vi sarebbe stato un illegittimo rinvio alle *“condizioni di mercato”*.

La Banca convenuta ha eccepito che il conto corrente sarebbe stato consensualmente acceso come dimostrerebbe il *“benestare di lettera di apertura conto corrente n. /3 intestato a via ()”*, che, prodotto dall’attore, determinerebbe la confessione in ordine all’esistenza del rapporto di conto corrente e delle disposizioni in esso contenute, sottolineando come gli estratti conto non sarebbero mai stati contestati nei termini contrattuali previsti. Inoltre vi sarebbe lettere inviate dalla banca ai clienti per confermare l’esecuzione degli ordini di acquisto delle azioni Finmatica in quattro tranches del 18 febbraio, 8 marzo, e due del 7 luglio 2000. Alla luce di dette considerazioni, quindi, la Banca ha chiesto il rigetto delle domande avversarie anche in quanto prescritte.

2.- In via del tutto preliminare, si osserva che non vi sono contestazioni in ordine alla consegna delle somme ricevute nel corso del tempo da parte della Banca convenuta, peraltro dall’attore integralmente restituite sia a titolo di saldo passivo del conto corrente che a titolo di restituzione delle somme mutate. Le eccezioni di parte attrice attengono più propriamente alla supposta non debenza di tutte le ulteriori somme a titolo di spese ed interessi che essa ha dovuto restituire alla Banca in forza del contratto di conto corrente e del contratto di finanziamento di cui ha invocato la nullità.

Con riferimento al profilo della nullità del contratto di conto corrente n. / , parte attrice ne ha prodotto una copia (doc. 3) recante la propria sottoscrizione nonché quella di funzionario di Banca ivi apposta quale *“visto per l’autenticità della firma”*. Ritiene questo Tribunale che il contratto di apertura di

conto corrente risponda ai requisiti formali richiesti dall'art. 117 TUB dal momento che deve ritenersi comunque esistente la sottoscrizione della Banca: infatti, sebbene il funzionario della Banca sia privo di un potere certificativo della autenticità della firma del cliente, non può dirsi mancante la espressione formale della volontà contrattuale della Banca in quanto l'eventuale inesistenza del potere rappresentativo in capo al funzionario sottoscrittore potrebbe essere sollevata esclusivamente dalla Banca, l'unica ad avere interesse a sciogliersi dal vincolo.

Ciò premesso, come correttamente evidenziato dall'attore, nel contratto di conto corrente vi è la indicazione degli interessi attraverso il riferimento alle condizioni del mercato (art. 7, comma 4: *"gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e producono interessi nella stessa misura"*), profilo questo, che, alla luce dell'art. 117 TUB, concretizza una forma illegittima di quantificazione, in quanto violativa dell'obbligo di trasparenza e di esatta indicazione del relativo saggio.

Ciò premesso, deve tuttavia ritenersi inesistente il contratto di apertura di credito in conto corrente in mancanza di tempestiva produzione del relativo documento, con la conseguenza che gli interessi moratori contabilizzati proprio in virtù dello sconfinamento (sia esso intra che extra fido) non possono essere riconosciuti a favore della banca stessa, al pari delle spese e della commissioni di massimo scoperto non oggetto di espressa pattuizione scritta (mentre quelle previste all'art. 7 del contratto di conto corrente, facendo riferimento agli usi su piazza, ovviamente non possono essere riconosciute).

La consulente ha anche evidenziato come la banca abbia proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, adeguandosi, per il periodo successivo alla deliberazione CICR 9 febbraio 2000, al criterio della uguale periodicità della produzione di interessi passivi e attivi. Sotto quest'ultimo profilo, a fronte della contestazioni dell'attore in sede di conclusionale (ripetitive di quelle svolte in sede di contraddittorio tecnico), non è stata data la prova della erroneità delle conclusioni cui è giunta la consulente le cui conclusioni, quindi, devono essere tenute ferme.

Da ciò deriva, in aderenza a quanto rilevato dal CTU dott.ssa _____, e le somme non dovute alla banca sono indicate dalla tabella che segue:

finanziamento	importo
spese e altre competenze	€ 7.213,61
commissione massimo scoperto	€ 6.951,00
spese gestione fido	€ 262,61
interessi passivi	€ 15.363,11
interessi attivi	€ 44,96
totale finanziamento	€ 29.745,37

conto corrente	importo
capitalizzazione trimestrale al 1/7/2000	€ 13.608,64
totale conto corrente	€ 13.608,64

totale complessivo	€ 43.354,01
---------------------------	--------------------

Infine, infondate sono le – invero generiche – eccezioni di prescrizione del credito vantato dall'attore, alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità che individua il *dies a quo* per il maturarsi della prescrizione quello di chiusura del conto, pacificamente avvenuta in data 31 dicembre 2001 (a fronte della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 17 novembre 2010).

3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P . Q . M .

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diverse eccezione, domanda rigettata e/o assorbita:

1) condanna Monte dei Paschi di Siena alla restituzione a favore di
della somma di € 43.354,01 oltre interessi legali dalla data di inizio del presente giudizio;

2) condanna _____ e a rifondere le spese di giudizio sostenute da _____ che si liquidano nella somma di € 7.254,00 per compensi, € 557,75 per esborsi, oltre rimb. Forf. 15,00% ed accessori come per legge, oltre alle spese di CTU liquidate.

Reggio Emilia, 8 agosto 2014

Il Giudice
Dott. Matteo Marini